

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 18 luglio 2018, n. 24**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 luglio 2018, dove ha acquisito il n. 367 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Giorgetti e Pigozzo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 luglio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 luglio 2018, n. 25.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 16 dello Statuto della Regione del Veneto approvato con legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1, statuisce i principi relativi alla composizione e al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL) demandando alla legge regionale la disciplina della sua istituzione per la quale si è provveduto con legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali”.

La legge regionale in parola, all'articolo 17, dispone che “in sede di prima applicazione, il CAL è costituito entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Presidente del Consiglio regionale fra il duecentosessantacinquesimo ed il duecentonovantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge, convoca le assemblee di cui all'articolo 4 per gli adempimenti di individuazione dei componenti elettivi”.

La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 dello scorso maggio definisce le modalità per l'elezione dei componenti elettivi del CAL e convoca le Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti di Unioni di Comuni e di Unioni Montane per il 20 luglio 2018. In considerazione delle scadenze elettorali per il rinnovo di diverse Amministrazioni Comunali e al fine di garantire la più ampia partecipazione degli amministratori locali alle elezioni dei componenti a nomina elettiva del Consiglio delle Autonomie Locali, ANCI Veneto, UNCEM Veneto e UPI Veneto hanno chiesto a codesta rispettabile assemblea di voler valutare l'opportunità di posticipare la data delle elezioni.

Il presente progetto di legge si pone, quindi, nella posizione di accogliere tale richiesta differendo i termini prescritti all'articolo 17 della legge regionale n. 31/2017 di novanta giorni prevedendo che le elezioni si tengano tra la fine di settembre e al massimo entro la prima decade di ottobre e prefissando, conseguentemente, la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali entro il mese di dicembre 2018.

La Prima Commissione consiliare nella seduta dell'11 luglio 2018 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato all'unanimità.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Alessandra Moretti Presidente, Movimento 5 Stelle, Centro destra Veneto-Autonomia e Libertà, Partito Democratico e la componente politica Liberi E Uguali del Gruppo Misto.”.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Note all'articolo 1***

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2017, è il seguente:

“Art. 2 - Composizione e soggetti partecipanti alle sedute.

1. Il CAL è costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi nel numero massimo di trenta.

2. Sono componenti di diritto:

- a) i presidenti delle province del Veneto;
- b) il sindaco della Città metropolitana di Venezia;
- c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di Regione, ovvero il vicesindaco del comune capoluogo, qualora il sindaco cumuli anche la carica di presidente di provincia o di sindaco della Città metropolitana;

- d) un rappresentante dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
  - e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale del Veneto (UNCEM);
  - f) un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI).
3. Sono componenti elettivi:
- a) dieci sindaci di comuni non capoluogo di provincia di cui sei appartenenti a comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e comunque di cui almeno uno per provincia;
  - b) due presidenti di unioni di comuni;
  - c) un presidente di unione montana.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'Istituto nazionale di statistica.
5. Il CAL, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, dello Statuto, opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con composizione variabile, in conformità all'articolo 11 e secondo le modalità indicate nel regolamento del CAL di cui all'articolo 15.
6. I componenti di diritto del CAL, anche in ragione degli argomenti da trattare, possono delegare un amministratore dei rispettivi enti o un componente dell'associazione di provenienza a partecipare alle singole sedute del CAL.
7. Alle sedute del CAL possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze e l'assessore regionale competente in materia di enti locali.
8. Nel caso in cui il CAL tratti argomenti di rilevanza per le autonomie funzionali, su invito dell'Ufficio di presidenza del CAL di cui all'articolo 13, possono partecipare, senza diritto di voto:
- a) due rappresentanti delle Università del Veneto, scelti secondo le modalità individuate dall'ordinamento universitario;
  - b) il presidente di Unioncamere del Veneto ovvero un rappresentante di una Camera di commercio del Veneto interessata ai provvedimenti in esame;
  - c) un rappresentante per ciascuna ulteriore autonomia funzionale individuata dall'Ufficio di presidenza del CAL.
9. L'Ufficio di presidenza del CAL può invitare a partecipare alle sedute del CAL, senza diritto di voto, altri soggetti in rappresentanza di specifiche aree territoriali o che risultino maggiormente rappresentativi della realtà veneta in relazione agli argomenti da trattare nella seduta.
10. Ai componenti del CAL non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.”.

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 31/2017, è il seguente:

“Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali.

1. In sede di prima applicazione, il CAL è costituito entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Presidente del Consiglio regionale fra il duecentosessantesimo ed il duecentonovantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge, convoca le assemblee di cui all'articolo 4 per gli adempimenti di individuazione dei componenti elettivi.

2. Fino al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del CAL, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, come disciplinata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 , continua ad esercitare le funzioni proprie.”.

#### **4. Strutture di riferimento**

Segreteria generale del Consiglio regionale  
Direzione enti locali e servizi elettorali